



COMUNE DI BRESCIA

STATUTO DEL COMUNE DI BRESCIA

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.5.1996 con provvedimento n. 98/14257 P.G.

Trasmesso all'Organo Regionale di Controllo di Brescia in data 20.5.1996 e divenuto esecutivo per decorrenza termini il 10.6.1996.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dall'11.6.1996 per 30 giorni consecutivi.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'8.7.1996

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale

- in data 18.05.1998 n. 89/16045 P.G.
- in data 29.06.1998 n.154/20366 P.G.
- in data 02.02.1999 n. 24/00941 P.G.
- in data 03.03.2000 n. 38/06094 P.G.
- in data 29.10.2001 n.215/37617 P.G.
- in data 28.06.2002 n.137/24851 P.G.
- in data 05.04.2013 n. 38/32327 P.G.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Obiettivi preminenti
- Art. 3 - Programmazione

TITOLO II - ORGANI ED ORGANISMI DEL COMUNE

- Art. 4 - Organi di governo
- Art. 5 - Organismi

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 - Attribuzioni
- Art. 7 - Funzionamento
- Art. 8 - Funzioni dei membri del consiglio
- Art. 9 - Diritti, doveri e decadenza dei membri del consiglio
- Art. 10 - Sessioni ordinarie e straordinarie (abrogato)
- Art. 11 - Convocazione e presidenza delle sedute
- Art. 12 - Elezione del presidente del consiglio
- Art. 13 - Durata in carica del presidente del consiglio. Dimissioni, decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo.
- Art. 14 - Attribuzioni del presidente del consiglio
- Art. 15 - Validità delle sedute
- Art. 16 - Validità delle deliberazioni
- Art. 17 - Consigliere anziano
- Art. 18 - Gruppi consiliari
- Art. 19 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 20 - Commissioni consiliari
- Art. 21 - Commissione pari opportunità
- Art. 22 - Commissioni di indagine
- Art. 23 - Sedute del consiglio e delle commissioni
- Art. 24 - Dimissioni del consigliere o cessazione dalla carica per altra causa
- Art. 25 - Nomine e designazioni di competenza del consiglio

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

- Art. 26 - Sindaco
- Art. 27 - Sostituzione del sindaco
- Art. 28 - Cessazione dalla carica del sindaco
- Art. 29 - Giunta comunale
- Art. 30 - Composizione e nomina della giunta

- Art. 31 - Incarichi ad assessori e consiglieri
- Art. 32 - Funzionamento della giunta
- Art. 33 - Durata in carica
- Art. 34 - Mozione di sfiducia
- Art. 35 - Revoca degli assessori
- Art. 36 - Dimissione o cessazione dalla carica per
altra causa di singoli assessori
- Art. 37 - Rapporti del sindaco e degli assessori con
il consiglio e le commissioni consiliari
- Art. 38 - Nomine e designazioni di competenza del
sindaco
- Art. 39 - Nomine e designazioni di competenza della
giunta
- Art. 40 - Pari opportunità nelle nomine e
designazioni

CAPO III - CONSULTE TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 41 - Consulte territoriali
- Art. 42 - Organi della circoscrizione (abrogato)
- Art. 43 - Elezione dei consigli circoscrizionali (abrogato)
- Art. 44 - Durata in carica dei consigli circoscri-
zionali (abrogato)
- Art. 45 - Elezione del presidente del consiglio
Circoscrizionale (abrogato)
- Art. 46 - Attribuzioni dei consigli circoscrizionali
(abrogato)
- Art. 47 - Regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento delle circoscrizioni (abrogato)
- Art. 48 - Deliberazioni adottate dai consigli circo-
scrizionali (abrogato)

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art.49 - Partecipazione
- Art.49bis Partecipazione di cittadini al controllo
di qualità dei servizi sociali
- Art.50 - Diritto all'informazione
- Art.51 - Consultazioni
- Art.52 - Consulte
- Art.53 - Associazioni
- Art.54 - Istanze e petizioni

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

- Art. 55 - Proposta
- Art. 56 - Procedura

- Art. 57 - Modalità attuative
- Art. 58 - Comitato di valutazione

CAPO III - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 59 - Referendum consultivo
- Art. 60 - Modalità attuative

CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 61 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 62 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
- Art. 63 - Conferenza dei servizi

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 64 - Diritto di accesso

CAPO VI - DIFENSORE CIVICO

(abrogato a seguito art.2, comma 186, L.191/2009)

- Art. 65 - Istituzione (abrogato)
- Art. 66 - Elezione (abrogato)
- Art. 67 - Ineleggibilità ed incompatibilità (abrogato)
- Art. 68 - Funzioni (abrogato)
- Art. 69 - Durata in carica (abrogato)
- Art. 70 - Rinvio al regolamento (abrogato)

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 71 - Principi generali
- Art. 72 - Struttura organizzativa e personale
- Art. 73 - Segretario
- Art. 74 - Vice segretario
- Art. 75 - Dirigenti responsabili di area, di settore,
di progetto o di unità di staff
- Art. 76 - Compiti dei dirigenti
- Art. 77 - Incarico dirigenziale
- Art. 78 - Incarichi esterni
- Art. 79 - Collaborazioni esterne
- Art. 80 - Piano regolatore dei tempi e orari

CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 81 - Principi generali

Art. 82 - Poteri di nomina, indirizzi e controllo degli organi del comune

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 83 - Ordinamento finanziario. Generalità

Art. 84 - Ordinamento contabile. Generalità

Art. 85 - Demanio e patrimonio

Art. 86 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 87 - Risultati di gestione

Art. 88 - Controllo economico interno della gestione e contabilità

Art. 89 - Revisione economico-finanziaria

Art. 90 - Attività del collegio dei revisori

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 91 (abrogato)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il comune, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il territorio del comune è quello risultante dal piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.
3. Il comune ha sede in Palazzo Loggia.
4. Lo stemma del comune è uno scudo d'argento cimato da una corona con cinque fioroni e quattro punte gemmate.
In campo un leone d'azzurro, armato, linguato e codato di rosso con il motto "Brixia Fidelis".
5. Il gonfalone è un drappo diviso in due teli, bianco e celeste. Nel centro campeggia lo stemma del comune. Sul verso le immagini dei santi Faustino e Giovita.

Art. 2 - Obiettivi preminenti

1. Il comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà.
2. In particolare, orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, una e indivisibile, nata dalla Resistenza ed ispirandosi a valori di giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale:
 - 2.1 assicura la tutela dei diritti dei cittadini;
 - 2.2 promuove la tutela delle persone e delle famiglie, assicurando sostegno alla corresponsabili-

- tà dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli e concorre a garantire il diritto alla vita, predisponendo provvidenze e servizi, atti ad assicurare ad ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, accoglienza e protezione;
- 2.3 riconosce e promuove la cultura e la pratica della pace, del ripudio della guerra, della non violenza, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani in conformità ai principi contenuti nei documenti internazionali in difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli;
 - 2.4 concorre alla realizzazione della piena parità giuridica, sociale ed economica;
 - 2.5 favorisce la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica;
 - 2.6 riconosce e tutela i diritti dell'infanzia;
 - 2.7 promuove la formazione culturale, civica e sociale dei giovani ed il loro inserimento nel mondo del lavoro;
 - 2.8 favorisce e valorizza la partecipazione degli anziani alla vita della comunità ed indirizza le politiche sociali alla promozione ed alla tutela della loro autonomia;
 - 2.9 garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia dei cittadini disabili e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - 2.10 concorre a garantire il diritto alla salute con particolare riguardo alla qualità ed alla sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro nonché alla prevenzione della tossicodipendenza;
 - 2.11 garantisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali e personali, uguali opportunità di accesso e di fruizione dei servizi pubblici;
 - 2.12 promuove il progresso economico e sociale della comunità, favorisce l'imprenditorialità e la laboriosità nella valorizzazione delle risorse locali e con l'obiettivo della piena occupazione;
 - 2.13 salvaguarda il patrimonio storico, artistico, archeologico, culturale, linguistico e le tradizioni popolari della comunità locale;
 - 2.14 tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale e la loro conservazione nell'ambiente;
 - 2.15 persegue il soddisfacimento del diritto alla casa per tutti i cittadini;
 - 2.16 riconosce e garantisce il rispetto e la protezione degli animali, nonché la prevenzione del randagismo.

3. Per conseguire gli obiettivi sopra indicati, il comune:
 - 3.1 garantisce un concreto sostegno alle famiglie ed opera per l'attuazione di efficienti servizi sociali;
 - 3.2 promuove lo sviluppo del volontariato, ne attiva il sostegno anche in collaborazione con le istituzioni locali, valorizza le manifestazioni di solidarietà;
 - 3.3 stimola la funzione sociale della cooperazione e degli enti senza fine di lucro;
 - 3.4 promuove la partecipazione dell'associazionismo giovanile;
 - 3.5 valorizza il patrimonio di esperienza dei pensionati e degli anziani;
 - 3.6 favorisce la cultura in ogni sua libera forma;
 - 3.7 promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente e concorre alla definizione di politiche formative che favoriscano l'accesso al mercato del lavoro;
 - 3.8 incentiva lo sviluppo delle università bresciane e ne promuove una piena ed armonica integrazione nel tessuto culturale, sociale e produttivo della città, assicurando, in particolare, sostegno alle attività di formazione e ricerca orientate alle esigenze della comunità locale;
 - 3.9 favorisce le attività sportive e le iniziative del tempo libero, con particolare riguardo a quelle dirette ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicap; potenzia e qualifica le strutture di base;
 - 3.10 sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla promozione di un progresso economico rispettoso dell'interesse generale e compatibile con la salvaguardia dell'ambiente;
 - 3.11 disciplina un organico assetto del territorio anche promuovendo il recupero ed il pieno utilizzo del patrimonio urbano esistente;
 - 3.12 promuove la partecipazione dei propri cittadini su base territoriale;
 - 3.13 ispira la propria attività alla distinzione fra decisione politica ed attuazione amministrativa, attenendosi a criteri di trasparenza e correttezza, di imparzialità, di efficacia e di efficienza;
 - 3.14 garantisce ai cittadini l'informazione sulle proprie attività.

Art. 3 - Programmazione

1. Nella propria azione il comune:
 - a. assume la politica di programmazione, coordinata con quella dello stato, della regione, della provincia e degli altri enti territoriali, come metodo ordinatore e democratico della propria attività;
 - b. adotta ed attua programmi e piani nelle materie di sua competenza;
 - c. elabora e realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, enti, associazioni ed organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli utenti e dei datori di lavoro;
 - d. riconosce importante il contributo degli organismi di partecipazione.

TITOLO II - ORGANI ED ORGANISMI DEL COMUNE

Art. 4 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

Art. 5 - Organismi

1. Sono organismi di partecipazione le consulte territoriali.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6 - Attribuzioni

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
Entro il termine di 60 giorni dalla prima seduta successiva all'elezione del sindaco, lo stesso, sentita la giunta, presenta al consiglio un documento contenente le proprie linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Nei successivi venti giorni i singoli membri del consiglio comunale possono presentare proposte o osservazioni in relazione al documento di cui sopra che dovrà essere, sempre sentita la giunta comunale, sottoposto nella sua forma definitiva per l'approvazione al consiglio comunale nei successivi dieci giorni. Analoga procedura dovrà essere seguita per l'eventuale adeguamento del documento di cui sopra, che sarà sottoposto a verifica periodica dell'attuazione ogni biennio.
2. Il consiglio discute e delibera sul bilancio annuale e poliennale; si esprime sulla relazione annuale predisposta dalla giunta in ordine alla propria attività.
3. Le funzioni del consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali. Gli accordi di programma sono di competenza del Sindaco. Ove l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici deve essere ratificato dal consiglio entro il termine di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.

Art. 7 - Funzionamento

1. Le norme relative al funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento.

Art. 8 - Funzioni dei membri del consiglio

1. I membri del consiglio nell'esercizio delle loro funzioni rappresentano l'intera comunità.

Art. 9 - Diritti, doveri e decadenza dei membri del consiglio

1. I membri del consiglio hanno diritto di iniziativa per ogni provvedimento del consiglio, diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.
2. Ciascun membro del consiglio ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti, notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ciascun membro del consiglio può inoltre accedere all'ufficio del difensore civico per notizie ed informazioni sulla base di modalità stabilite dal regolamento per l'accesso.
3. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento.
4. I membri del consiglio hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.
5. I membri del consiglio sono altresì tenuti ad osservare le disposizioni previste dalla legge per la pubblicazione della loro situazione patrimoniale e delle spese elettorali sostenute.
6. I membri del consiglio decadono oltre che per cause di ineleggibilità e incompatibilità anche per assenza ingiustificata alle sedute del consiglio per sei mesi consecutivi, qualora le sedute svoltesi in tale periodo siano almeno quattro. La procedura prevista dalla legge per la dichiarazione di decadenza per sopravvenute cause di ineleggibilità e incompatibilità è estesa, in quanto applicabile anche alla fattispecie della decadenza per assenza ingiustificata.

Art. 10 - Sessioni ordinarie e straordinarie (abrogato)

Art. 11 - Convocazione e presidenza delle sedute.

1. La prima seduta del consiglio dopo la proclamazione degli eletti è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio stesso. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere il consiglio, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al successivo art. 17, occupa il posto immediatamente successivo.
2. Tutte le altre sedute sono convocate dal presidente del consiglio, che stabilisce l'ordine del giorno, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, e sono presiedute dallo stesso.

Art. 12 - Elezione del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio è eletto dal consiglio stesso fra i consiglieri a scrutinio segreto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri nella prima seduta successiva alle elezioni e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.
2. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ottiene la maggioranza prescritta, si procede nella stessa seduta ad una ulteriore votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 13 - Durata in carica del presidente del consiglio.
Dimissioni, decadenza e revoca. Assenza o impedimento temporaneo.

1. Il presidente del consiglio resta in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, salvo il caso di dimissioni, decadenza o revoca.
2. Il presidente del consiglio decade dalla carica oltre che per le cause per le quali si perde la qualità di consigliere anche per impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. La decadenza è deliberata dal consiglio.

3. Per le dimissioni valgono le disposizioni di cui al successivo art. 24.
4. In caso di dimissioni o decadenza del presidente, le funzioni dello stesso vengono espletate, fino alla nomina del nuovo presidente, dal consigliere anziano.
5. Il presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.
6. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità previsti per legge del presidente del consiglio, le funzioni dello stesso vengono espletate dal consigliere anziano.

Art. 14 - Attribuzioni del presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio:
 - a. ha la rappresentanza del consiglio;
 - b. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo;
 - b.1. assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - c. convoca e presiede il consiglio;
 - d. apre, dirige i lavori consiliari e ne garantisce l'ordine, modera la discussione, dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
 - e. attiva il lavoro delle commissioni consiliari.

Art. 15 - Validità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei componenti il consiglio, computando a tal fine il sindaco, mentre in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, la seduta è valida secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 16 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione del presente statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che pur presenti dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.
2. Il regolamento disciplina le modalità di votazione.

Art. 17 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano fra i consiglieri colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale a'sensi dell'art. 73 comma 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73 comma 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.
2. A parità di cifra individuale di due o più eletti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

Art. 18 - Gruppi consiliari

1. I membri del consiglio devono costituirsi in gruppi secondo le norme del regolamento e ogni gruppo nomina il capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari devono essere assicurati spazi ed ambienti adeguati, i mezzi ed i servizi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, con obbligo di rendiconto annuale.
3. I gruppi sono composti da almeno due consiglieri. Tuttavia un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, quando si tratti di appartenente a lista che ha ottenuto l'assegnazione di un solo seggio, oppure quando si tratti del gruppo misto.

4. I membri del consiglio che non dichiarano a quale gruppo consiliare intendono appartenere o che dichiarano di appartenere, in data successiva all'inizio del mandato amministrativo, ad un nuovo gruppo che non raggiunge la consistenza di cui al precedente comma, vengono iscritti ad un unico gruppo misto.

Art. 19 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal presidente del consiglio e ne sono membri tutti i capigruppo ed il sindaco.
2. La conferenza deve essere sentita in ordine allo svolgimento dei lavori del consiglio, in tema di calendario dei lavori del consiglio, sulla predisposizione degli argomenti all'ordine del giorno, loro aggiunte, nonché modi e tempi di discussione.
3. L'attività della conferenza è disciplinata dal regolamento.

Art. 20 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce commissioni nel proprio seno, determinandone le competenze ed il numero dei membri.
2. L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.
3. I membri delle commissioni, sono nominati dal consiglio, su proposta globale della conferenza dei capigruppo, contenente l'indicazione dei presidenti, rispettando proporzionalmente, nel loro numero complessivo, la consistenza numerica dei singoli gruppi e nell'ambito di ogni commissione il rapporto "maggioranza - minoranza".
Una volta nominate le commissioni, la sostituzione per qualsiasi motivo di membri delle stesse è disposta dal consiglio su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza del sostituito.
Quando mutano i rapporti "maggioranza - minoranza", la conferenza dei capigruppo provvede ad effettuare nuova proposta globale al consiglio. Analogamente quando il consiglio istituisce nuove commissioni.

La presidenza della o delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia compete alle opposizioni.

4. Le commissioni esaminano preventivamente i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal regolamento per casi di necessità ed urgenza.
Possono altresì trattare argomenti relativi agli indirizzi generali della politica amministrativa e della programmazione.
Possono redigere proposte di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al consiglio.
In tutti i casi le commissioni esprimono pareri e voti di indirizzo.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni seguono poi l'attuazione delle delibere consiliari e dei programmi e piani comunali, riferendone al consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno mediante relazioni.
6. Il sindaco, gli assessori e i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza il diritto di voto.
7. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei dirigenti responsabili dei settori o degli amministratori, dei dirigenti delle istituzioni del comune stesso e dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, in relazione ad argomenti in discussione in seno alle stesse.
8. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, o sentiti su loro richiesta, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, consiglieri comunali, rappresentanti del comune in altri enti ed amministrazioni, esponenti delle consulte territoriali, nonché rappresentanti di enti, associazioni e categorie in ragione della loro rappresentatività e competenza specifica.
9. Ogni membro di commissione può chiedere che nella prima seduta successiva alla richiesta, il sindaco o l'assessore competente per materia riferisca alla commissione in merito a singole deliberazioni adottate dalla giunta.

10. La conferenza dei capigruppo svolge le funzioni proprie di una commissione consiliare permanente per le attività non riconducibili alle altre commissioni permanenti.

Art. 21 - Commissione pari opportunità

1. Al fine di programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità fra donne e uomini, è istituita la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su questioni che possano avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in politiche di pari opportunità.
3. La giunta può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

Art. 22 - Commissioni di indagine

1. Il consiglio può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso, commissioni di indagine su materie che interessano l'attività del comune.
2. Per la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine si applicano le disposizioni del precedente art. 20.
La presidenza di dette commissioni, qualora abbiano funzioni di controllo o di garanzia, compete alle opposizioni.
3. E' fatto obbligo ai dirigenti responsabili dei settori del comune, nonché ai direttori delle istituzioni del comune stesso, di fornire alle commissioni di indagine tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste in relazione ad argomenti in discussione in seno alle stesse.

Art. 23 - Sedute del consiglio e delle commissioni.

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio e le commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta.
3. Alle sedute del consiglio devono essere assicurate condizioni di pubblicità da individuarsi nel regolamento.

Art. 24 - Dimissioni del consigliere, decadenza o cessazione dalla carica per altra causa

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000. Salvo il caso di decadenza pronunciata dallo stesso consiglio, anche le altre fattispecie di cessazione dalla carica hanno efficacia immediata e sono comunicate al consiglio.

Art. 25 - Nomine e designazioni di competenza del consiglio.

1. Le nomine o designazioni di competenza del consiglio sono effettuate a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista al precedente art. 16, salvo quanto indicato al secondo comma, tra cittadini, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Alle nomine o designazioni cui deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze la votazione avviene con voto limitato. A tal fine ogni consi-

gliere vota per un numero di membri non superiore al totale di quelli da nominare o designare, detratti quelli spettanti alle minoranze. Restano nominati o designati coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora l'esito di una votazione non assicuri la rappresentanza della minoranza, il presidente del consiglio annulla la votazione medesima e invita il consiglio a ripeterla.

3. Le candidature, corredate da curricula, devono essere preventivamente presentate per le proposte al consiglio con le modalità previste dal regolamento.
4. Il consiglio provvede alla surrogazione dei nominati o designati nella seduta immediatamente successiva alla vacanza. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. I nominati o designati dal consiglio sono tenuti, su richiesta delle commissioni consiliari, a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta.
6. I nominati o designati dal consiglio possono essere revocati, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, su proposta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

CAPO II - SINDACO E GIUNTA

Art. 26 - Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
Il sindaco rappresenta il comune anche in giudizio, convoca e presiede la giunta, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni conferite al comune con legge dello Stato e della Regione.
2. Il sindaco, in particolare:
 - a. indice i referendum comunali;
 - b. adotta ordinanze;
 - c. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, enti, istituzioni, società e consorzi dei quali fa parte il comune ed i concessionari di servizi comunali svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio;
 - d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al segretario del comune ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e. nomina i responsabili di area, di settore, di progetto, di unità di staff, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - f. provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e società, secondo quanto indicato nel successivo art. 39.
3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 27 - Sostituzione del sindaco

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000, il sindaco è sostituito dal vice sindaco.

Art. 28 - Cessazione dalla carica del sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade con avvio del procedimento di scioglimento del consiglio.
Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Art. 29 - Giunta comunale

1. La giunta esercita le funzioni conferitele dalla legge e dal presente statuto.
2. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli membri.
3. La giunta ha il diritto di iniziativa per i provvedimenti consiliari.

Art. 30 - Composizione e nomina della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori che egli nomina entro il numero massimo consentito dalla legge. Salva diversa disposizione di legge, il numero degli assessori non può essere inferiore a quattro.
2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio

nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina è fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e delle commissioni senza possibilità di presiederle e senza diritto di voto. Hanno facoltà di parlare ogni volta che sia in discussione, anche incidentalmente, un argomento di loro competenza.

Art. 31 - Incarichi ad assessori e consiglieri

1. Il sindaco può dare speciali incarichi a singoli assessori e delegare agli stessi atti propri.
2. Il sindaco ha facoltà di modificare gli incarichi attribuiti agli assessori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.
3. Gli incarichi devono essere dati per iscritto e conservano efficacia fino a quando il sindaco rimane in carica o non sono revocati o modificati.
4. Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni ai consiglieri comunali nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 32 - Funzionamento della giunta.

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco.
2. Le deliberazioni della giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. Le modalità di convocazione, funzionamento e votazione sono stabilite dal regolamento.

Art. 33 - Durata in carica

1. Il sindaco e gli assessori, salvo il caso di morte o decadenza o di sospensione o scioglimento del consiglio o di revoca per i singoli assessori, restano in

carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario del comune. Se la mozione viene approvata si avvia il procedimento di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.

Art. 35 - Revoca degli assessori

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
2. Il sindaco provvede poi alla nomina del nuovo o dei nuovi assessori dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 36 - Dimissioni o cessazione dalla carica per altra causa di singoli assessori.

1. Nell'ipotesi di dimissioni di assessori o di cessazione dalla carica per altra causa, il sindaco nomina i nuovi assessori con le modalità di cui al precedente art. 35.

Art. 37 - Rapporti del sindaco e degli assessori con il consiglio e le commissioni consiliari.

1. Il sindaco e gli assessori sono tenuti a rispondere alle interrogazioni, interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di mancata risposta scritta, l'argomento oggetto dell'istanza è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio comunale, trasformato in interpellanza.
2. Il sindaco e gli assessori sono tenuti, se richiesti, a partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari. In caso di assenza o impedimento il sindaco può delegare un assessore.

Art. 38 - Nomine e designazioni di competenza del sindaco

1. Le nomine o designazioni di competenza del sindaco di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sono effettuate sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, che indica anche le modalità di revoca dei nominati o designati.
2. Si applica in ogni caso il comma 11 dell'art. 39.

Art. 39 - Nomine e designazioni di competenza della giunta.

1. Le nomine o designazioni di competenza della giunta sono effettuate a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista dal precedente art. 32, fra cittadini che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale e che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi professionali della provincia o dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio che, per preparazione ed esperienza diano la garanzia di obiettività, moralità pubblica, competenza tecnica e/o giuridico - amministrativa. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.
2. Sull'ammissibilità delle candidature il comitato di cui al successivo art. 58 a maggioranza dei membri assegnati, esprime un parere. La giunta, preso atto del parere espresso dal comitato, procede alla vota-

zione, sulla base delle candidature presentate al comitato.

3. Quando i membri delle commissioni da nominare sono consiglieri comunali o per la nomina di alcune categorie di membri è prevista la rappresentanza della minoranza, le nomine avvengono esclusivamente su designazione della conferenza dei capigruppo.
4. La giunta provvede alla surrogazione dei nominati nella seduta immediatamente successiva alla vacanza. I nominati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Per le surrogazioni la giunta deve avvalersi delle candidature di cui al secondo comma. Ove ciò non sia possibile, la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta.
5. Sono esclusi, salvo diversa disposizione del regolamento, dalle nomine, tranne il caso in cui ciò sia espressamente previsto, coloro che ricoprono incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali, a livello provinciale e cittadino, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali, i membri degli organismi esecutivi di regione e province non facenti parte dei rispettivi consigli. La decadenza è dichiarata d'ufficio dalla giunta, qualora il nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione, non opti per la nuova nomina.
6. I nominati dalla giunta possono essere revocati dalla stessa, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, su proposta del sindaco o sottoscritta da un terzo dei membri della giunta con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.
7. Le disposizioni del primo comma non si applicano quando le designazioni o nomine siano riferite esclusivamente a consiglieri o assessori del comune o quando le designazioni competono ad enti o organizzazioni specificatamente individuati esterni al comune e per la commissione pari opportunità.

8. Le disposizioni del quinto comma non si applicano quando la nomina o designazione riguardino attività del comune gestite in economia.
9. In mancanza di presentazione di candidature con il procedimento previsto dal primo comma o quando queste siano insufficienti, la giunta provvede direttamente, integrando quelle presentate.
10. Quando a seguito del procedimento di presentazione delle candidature una parte o alcuni dei candidati, per singole fattispecie, non vengono nominati o designati dalla giunta, si procede in successiva seduta della giunta a nuova votazione. Effettuata quest'ultima votazione, alle nomine o designazioni restanti provvede direttamente la giunta senza tener conto delle candidature presentate.
11. Gli amministratori nominati sono tenuti a presentare una relazione annuale sull'attività svolta.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per designazioni e nomine previste da disposizioni di legge.

Art. 40 - Pari opportunità nelle nomine e designazioni

1. Nelle nomine e designazioni di cui ai precedenti articoli 25, 30, 38 e 39, per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna a'sensi del d.lgs. 198/2006, è fatto obbligo della presenza di entrambi i sessi.

CAPO III - CONSULTE TERRITORIALI PER LA PARTECIPAZIONE

Art. 41 - Consulte territoriali

1. Il Comune, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per favorire la partecipazione civica e la consultazione su materie di interesse locale, può istituire Consulte, articolate su base territoriale.
2. Gli ambiti territoriali di riferimento di ciascuna Consulta sono quelli risultanti dalla delimitazione territoriale prevista dalla deliberazione istitutiva delle medesime.
3. Le modalità istitutive, la nomina dei componenti, il funzionamento delle Consulte nonché le singole materie di proposta e/o di consultazione delle stesse sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 42 - Organi della circoscrizione (abrogato)

Art. 43 - Elezione dei consigli circoscrizionali (abrogato)

Art. 44 - Durata in carica dei consigli circoscrizionali (abrogato)

Art. 45 - Elezione del presidente del consiglio circoscrizionale (abrogato)

Art. 46 - Attribuzioni dei consigli circoscrizionali (abrogato)

Art. 47 - Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni (abrogato)

Art. 48 - Deliberazioni adottate dai consigli circoscrizionali (abrogato)

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 49 - Partecipazione

1. Il comune riconosce nelle Consulte territoriali, nel concorso degli enti pubblici, dei sindacati, del movimento cooperativo, delle altre organizzazioni sociali e di tutti i cittadini il fondamento della permanente partecipazione democratica all'attuazione degli interessi generali della collettività locale.
2. Il comune favorisce, valorizza e promuove nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione e le attività di volontariato, come modalità necessarie per una più diretta partecipazione dei cittadini.
3. La valorizzazione delle libere forme associative - che non abbiano fine di lucro - tesa a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità locale, avviene con criteri individuati dal consiglio.
4. I diritti di cui al presente capo sono riconosciuti, oltre che ai cittadini residenti, anche ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti nel comune, nonché ai cittadini che hanno il proprio domicilio professionale in Brescia.

Art. 49 bis - Partecipazione dei cittadini al controllo di qualità dei servizi sociali

1. I diritti di partecipazione dei cittadini al controllo di qualità dei servizi sociali sono garantiti attraverso la produzione periodica di rapporti informativi rivolti alla cittadinanza, in cui sono resi pubblici gli indicatori di qualità dei servizi, le valutazioni effettuate e le azioni messe in atto in merito ai reclami presentati, i risultati delle

ricerche realizzate relativamente al gradimento dei servizi da parte dei fruitori dei servizi e delle prestazioni.

2. I cittadini singoli e le loro associazioni di tutela possono presentare rilievi e/o proposte per migliorare la qualità dei servizi sociali.

Art. 50 - Diritto all'informazione.

1. Il comune riconosce in una informazione diffusa e tempestiva la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Al fine di garantire la trasparenza della propria azione, il comune rende pubblici:
 - a. la relazione annuale predisposta dalla giunta di cui al precedente art. 6 in ordine alla propria attività;
 - b. i criteri e le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni resi dal comune;
 - c. i dati di natura economica attinenti le scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse complessivamente disponibili, sia di natura ordinaria che straordinaria;
 - d. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse fra i diversi settori di intervento del comune, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi ed al loro andamento;
 - e. i dati di cui il comune sia in possesso, che riguardino in generale le condizioni di vita della città nel suo complesso;
 - f. i criteri e le modalità adottati per gli appalti di opere pubbliche e per la fornitura di beni e servizi, nonché con riferimento ai contratti più rilevanti, i dati concernenti i tempi di esecuzione, i costi e le ditte appaltatrici e fornitrici;
 - g. i criteri e le modalità cui il comune si attiene nella concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi ad associazioni od altri organismi privati.

Art. 51 - Consultazioni

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, secondo modalità idonee allo scopo.
2. La consultazione è indetta dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso, su proposta della giunta o di sette componenti il consiglio.
3. Il consiglio provvede a che le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dallo stesso per eventuali provvedimenti.
4. Il regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità della consultazione.

Art. 52 - Consulte

1. Il consiglio, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini singoli od associati alla vita civica, può istituire apposite consulte tematiche, sulla pace, su questioni di carattere sociale, ambientale, economico e culturale.

Art. 53 - Associazioni

1. Il comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale e ne favorisce l'attività, nel rispetto della loro autonomia.

Art. 54 - Istanze e petizioni.

1. I cittadini, singoli o associati, e le organizzazioni di cui agli articoli precedenti possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio per chiederne l'intervento per una migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Il regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

CAPO II - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 55 - Proposta

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti di competenza del consiglio diretti ad una migliore tutela degli interessi collettivi si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno mille elettori nel comune.
2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di regolamento disciplinante l'attività del consiglio, di tributi locali e di tariffe, di atti o regolamenti di esecuzione di norme di legge, di nomina di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società, di designazione di componenti in commissioni e altri organi collegiali, di disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale comunale, nonché di atti relativi al personale stesso.
3. Sull'ammissibilità delle proposte decide entro sessanta giorni dalla presentazione, a maggioranza dei membri assegnati, il comitato di cui al successivo art. 58.

Art. 56 - Procedura

1. La proposta di iniziativa popolare deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni dalla decisione di ammissibilità del comitato di cui al successivo art. 58, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, corredata da relazione della commissione o commissioni consiliari competenti per materia.
2. Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stato adottato alcun provvedimento dal consiglio entro tre mesi dalla data della decisione del comitato di cui sopra, su di essa il consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

3. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del consiglio nel testo formulato dai proponenti.

Art. 57 - Modalità attuative

1. Il regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione disciplina il procedimento relativo alle proposte di iniziativa popolare.

Art. 58 - Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri scelti dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovate capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.
2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. La scelta da parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.
4. Il comitato cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel corso del quinquennio.

CAPO III - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 59 - Referendum consultivo

1. Il comune riconosce nell'istituto del referendum consultivo un valido strumento di democrazia diretta e ne favorisce l'esercizio contemperandolo con le esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. E' indetto referendum quando sia deliberato dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti o diecimila elettori del comune, con firme da raccogliere entro otto mesi dalla data del provvedimento di ammissione della proposta di referendum da parte del comitato di valutazione. In quest'ultima fattispecie la proposta di referendum deve essere sottoscritta da non meno di mille elettori del comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. Il referendum consultivo è ammesso su materie - di competenza del consiglio comunale o riguardo alle quali il comune possa, per argomenti particolarmente rilevanti, esprimere una proposta o un parere - riguardanti l'intera comunità e per una migliore tutela degli interessi collettivi. Il referendum consultivo può essere indetto sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, su indirizzi riguardanti orientamenti o scelte di competenza del comune, sulle proposte di revoca di deliberazione del consiglio e, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della giunta quando la proposta sia presentata entro sessanta giorni dalla esecutività della deliberazione.
5. Non è ammesso referendum consultivo in materia di statuto e di regolamento disciplinante l'attività del consiglio, di tributi locali e di tariffe, di bilanci e relative variazioni e di conto consuntivo, di mutui o prestiti, di atti o regolamenti di esecuzione di norme di legge, di nomina di amministratori o rappresentanti in enti, aziende o società, di designazione di componenti in commissioni e altri or-

gani collegiali, di disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale comunale nonché di atti relativi al personale stesso, di provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi, di statuti delle aziende speciali, di atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

6. Sull'ammissibilità delle proposte di referendum e del referendum decide il comitato di cui al precedente art. 58. Qualora il quesito formulato si prestasse ad equivoci imputabili ad aspetti formali, comunque non riguardanti la sostanza delle proposte, ai fini dell'ammissibilità del referendum, il comitato di cui sopra può proporre ai promotori la modificazione del quesito; ove i promotori accettino la modifica proposta, il referendum è dichiarato ammissibile; in caso contrario il comitato si pronuncia sul quesito originariamente presentato.

Art. 60 - Modalità attuative

1. Il referendum consultivo è effettuato una volta l'anno per tutte le fattispecie previste, non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e nei centoottanta giorni precedenti o successivi alla scadenza del mandato amministrativo. Il comune cura la divulgazione dell'indizione del referendum, del contenuto e portata delle materie sottoposte a referendum, attraverso idonee forme di pubblicità.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. In tale caso il consiglio deve motivatamente pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro novanta giorni dal suo svolgimento.
3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui eventualmente si riferisca sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero accompagnati da nuove deliberazioni sullo stesso oggetto, il comitato di cui al precedente art. 58, decide, sentiti i promotori ed il sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori.

4. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum consultivo.

CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 61 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che gli organi competenti del comune hanno l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
4. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e fissa per ogni singolo procedimento tipico i termini entro i quali esso deve concludersi.

Art. 62 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il comune dà notizia agli interessati dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - . il settore cui fa carico il procedimento ed il dirigente responsabile;
 - . l'oggetto dello stesso;
 - . le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
 - . il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il comune provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma precedente, mediante

idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

Art. 63 - Conferenza dei servizi

1. Per procedimenti o provvedimenti correlati ad indicazioni già previste in atti fondamentali del consiglio, la giunta, sentite le commissioni consiliari competenti, qualora reputi opportuno effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti indice una conferenza di servizi, come previsto dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa consultazione delle associazioni degli utenti e degli operatori, aventi strutture organizzative sul territorio comunale, e delle organizzazioni sindacali.

CAPO V - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 64 - Diritto di accesso

1. Il comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le modalità fissate dal regolamento che disciplina:
 - . le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti;
 - . l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi della legge precitata.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, nei limiti di cui all'art. 24 della legge 7.8.1990 n. 241 e sue norme di attuazione.
3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori amministrativi generali, di pianificazione e programmazione previsti dall'art. 13 della legge 7.8.1990 n. 241, salvo diverse disposizioni di legge.
4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e così pure deve essere motivato il rifiuto o il differimento della stessa.

CAPO VI - DIFENSORE CIVICO
(abrogato a seguito art.2, comma 186, L.191/2009)

Art. 65 - Istituzione (abrogato)

Art. 66 - Elezione (abrogato)

Art. 67 - Ineleggibilità ed incompatibilità (abrogato)

Art. 68 - Funzioni (abrogato)

Art. 69 - Durata in carica (abrogato)

Art. 70 - Rinvio al regolamento (abrogato)

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 71 - Principi generali

1. L'attività amministrativa del comune è informata ai principi e metodi della programmazione, nonché ai principi di autonomia, di democrazia, di partecipazione e di pubblicità e semplicità delle procedure e di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti al consiglio, alla giunta ed al sindaco, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al segretario del comune ed ai dirigenti.
2. Al fine di perseguire il massimo snellimento delle procedure, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi da parte di altri enti operanti nel territorio, può essere indetta una conferenza di servizi secondo quanto previsto dal precedente art. 63.
3. Il comune può concludere - senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse - accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Art. 72 - Struttura organizzativa e personale

1. L'articolazione della struttura in unità organizzative e l'attuazione delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e gestione del personale, sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art. 73 - Segretario

1. Il segretario del comune svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. Rappresenta il punto di raccordo tra le massime strutture organizzative e gli organi di governo e attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi del comune secondo le direttive impartite dal sindaco, ove non sia prevista la figura del direttore generale.
3. Il segretario esercit  altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Per l'espletamento delle sue funzioni il segretario si avvale della collaborazione del vice segretario di cui al successivo art. 75, nonch  degli uffici di segreteria.

Art. 74 - Vice segretario

1. Il segretario del comune   coadiuvato e sostituito in caso di vacanza, assenza o impedimento, da un vice segretario con funzioni vicarie.

Art.75 - Dirigenti responsabili di area, di settore, di progetto o di unit  di staff

1. I dirigenti responsabili di area, di settore, di progetto o di unit  di staff, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati e delle direttive impartite dagli organi del comune.
2. La funzione di detti dirigenti si esplica essenzialmente mediante:
 - . il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi elettivi, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, de-

- gli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;
 - . il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, in modo da garantire tra le strutture operative dell'ente, la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi.
3. L'esercizio della funzione dei dirigenti predetti - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa - è caratterizzato da:
- . piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;
 - . diretta responsabilità dell'attività personale svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 76 - Compiti dei dirigenti.

1. Ai dirigenti responsabili di area, di settore, di progetto o di unità di staff ed al dirigente che li sostituisce in caso di assenza o impedimento, compete, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le rispettive specifiche competenze, organizzare e dirigere l'unità organizzativa cui sono preposti, disporre delle risorse assegnate, assegnare i compiti e le mansioni al personale tenendo conto delle capacità ed attitudini professionali, promuovere la mobilità orizzontale ed esercitare tutte le funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti.
2. Ai dirigenti di cui al primo comma compete l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano il comune verso l'esterno, fatta eccezione per quelli sotto elencati:
 - gli atti riservati espressamente dalla legge o dal presente statuto al consiglio o ad altro organo;
 - le ordinanze contingibili e urgenti o, in ogni caso, quelle adottate dal sindaco in qualità di ufficiale del governo;
 - l'assunzione di personale non previsto nel piano occupazionale annuale, le dotazioni organiche e relative variazioni, nonché l'autorizzazione alla stipula di accordi sindacali decentrati;

- gli atti in materia urbanistica ed edilizia che non siano concessioni, autorizzazioni edilizie e, in generale, atti meramente gestionali, o provvedimenti riservati alla competenza dei dirigenti ex art. 107 comma 3 lett. g) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000;
 - l'approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche;
 - l'accettazione di eredità e donazioni di beni immobili per qualsiasi valore e di beni mobili per un valore superiore ai 30.000 Euro;
 - l'autorizzazione alla costituzione in giudizio e la decisione in merito all'abbandono di una causa;
 - l'attivazione di procedura per eventuali transazioni;
 - la concessione di contributi non previsti nel Piano Esecutivo di Gestione;
 - le direttive specifiche per l'organizzazione di manifestazioni od eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo o per la partecipazione agli stessi;
 - l'approvazione di protocolli d'intesa tra enti e di accordi di programma;
 - i provvedimenti relativi alla costituzione di diritti reali in favore del comune su beni altrui o in favore di terzi su beni comunali;
 - le variazioni della partecipazione del comune a società di capitali che non costituiscano l'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione o di altri atti programmatici;
 - i pareri da rendere ad altri enti;
 - la fissazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi;
 - le deroghe alle competenze dei singoli settori o servizi.
3. I provvedimenti dei dirigenti di cui sopra al primo comma che non si sostanziano in comunicazioni, avvisi, bandi, verbali di procedure, certificazioni, attestazioni o dichiarazioni, concessioni od autorizzazioni, assumono la forma delle determinazioni e alle stesse, qualora comportino una spesa, si applicano le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000. Le determinazioni devono essere raccolte in apposito registro annuale, essere portate a conoscenza della giunta ed essere affisse all'albo pretorio per quindici giorni. L'adozione degli atti di cui sopra che non costituiscano determi-

nazioni può essere delegata per singole fattispecie ad altro dirigente o impiegato del settore o dell'unità di staff.

4. Sempre ai dirigenti di cui al primo comma compete altresì:
- formulare e sottoscrivere i pareri ed attestazioni di cui agli artt. 49 e 151 comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000;
 - presiedere le gare previste dal regolamento per la disciplina dei contratti e dar corso agli altri adempimenti preordinati alla stipula dei contratti previsti dal regolamento stesso, con possibilità di delega ad altri impiegati del settore;
 - presiedere le commissioni di concorso;
 - stipulare contratti e convenzioni;
 - emettere provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo della giunta comunale, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - adottare tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione l'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - effettuare le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - emettere atti sulla base di deleghe del sindaco, comprese le ordinanze, con esclusione, in ogni caso, delle ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 77 - Incarico dirigenziale

1. L'incarico dirigenziale è conferito con provvedimento del sindaco, che ne indica i contenuti.
2. L'incarico è conferito a tempo determinato ed è rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico è disposto previa verifica positiva dell'attività svolta.

3. Al momento dell'accettazione dell'incarico di cui al precedente art. 75 il dirigente, verifica la consistenza delle risorse a disposizione, presenta il programma operativo che ritiene di essere in grado di svolgere con le stesse, assumendosi le responsabilità conseguenti.
4. L'incarico di cui sopra non può essere revocato prima della scadenza, se non a seguito di nuove esigenze organizzative, ovvero in caso di risultanze negative motivatamente contestate.

Art. 78 - Incarichi esterni

1. Nei casi e modi previsti dalla legge, è possibile costituire contratti di lavoro a tempo determinato per il conferimento di funzioni dirigenziali o di alta specializzazione, anche al di fuori delle previsioni della dotazione organica, fermo restando il godimento dei requisiti previsti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura dei contratti, delle attribuzioni e delle incompatibilità.

Art. 79 - Collaborazioni esterne

1. Nei casi e nei modi previsti dalla legge è possibile ricorrere a incarichi di collaborazione esterna.
2. Il regolamento determina i criteri di scelta dei soggetti ai quali possono essere conferiti gli incarichi e le modalità di ordine generale relative all'adempimento della prestazione, basando comunque la scelta sulla valutazione di un dettagliato curriculum professionale.

Art. 80 - Piano regolatore dei tempi e orari

1. Il comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.

2. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche dei lavoratori.

CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 81 - Principi generali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione, anche in forma associata, dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, secondo le modalità prescritte dalla legge.

Art. 82 - Poteri di nomina, di indirizzo e di controllo degli organi del comune

1. Il comune, per la gestione di servizi condotti in economia, determina finalità ed indirizzi ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Ciò avviene con le modalità stabilite dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti degli enti e dalle convenzioni. Il comune si dota di adeguate strutture per esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo dei risultati della gestione.
2. La nomina, la designazione e la revoca degli amministratori di aziende speciali ed istituzioni o dei rappresentanti del comune in enti o società sono effettuate secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal precedente art. 38.
3. Gli statuti delle aziende speciali disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata, che in ogni caso non deve superare i quattro anni. Lo scioglimento del consiglio comunale determina la decadenza dei predetti organi di gestione.
4. I regolamenti delle istituzioni disciplinano la composizione degli organi di gestione e la loro durata nei termini previsti, al comma terzo, per le aziende speciali. Essi stabiliscono altresì gli atti fondamentali soggetti all'approvazione del consiglio, che dovranno in ogni caso comprendere quelli di cui al successivo comma.

5. I bilanci, i piani programma annuali e pluriennali e le relative variazioni ed il conto consuntivo delle aziende speciali e delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale.
6. Gli statuti delle aziende speciali ed i regolamenti delle istituzioni approvati dal consiglio comunale, stabiliscono, inoltre, le modalità con le quali gli organi del comune definiscono gli indirizzi per le citate aziende ed istituzioni e ne controllano l'attuazione nonchè le forme di partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi.
7. La relazione della giunta comunale da allegare al conto consuntivo deve contenere, per le società esercenti servizi pubblici e nelle quali il Comune detiene la prevalenza del capitale, l'illustrazione dei dati più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, dell'attività svolta e dei programmi di gestione in corso. A tale relazione va altresì allegato il testo integrale dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso di tali società. Il consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, formula indirizzi generali in ordine all'esercizio dei poteri del Comune nella sua qualità di socio.

TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 83 - Ordinamento finanziario. Generalità.

1. L'ordinamento finanziario del comune è riservato alla legge.
2. Il comune è titolare di potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il comune garantisce il rispetto dei principi dettati dalla legge 212/2000 in materia di statuto del contribuente e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.

Art. 84 - Ordinamento contabile. Generalità.

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento, deliberato dal consiglio, nonché dalle altre disposizioni che regolano la materia.

Art. 85 - Demanio e patrimonio

1. Il comune ha un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti appositi inventari nelle forme di legge.
3. L'amministrazione, custodia e conservazione dei beni comunali è disciplinata dal regolamento di contabilità.

Art. 86 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio di previsione annuale e pluriennale e dai piani ese-

cutivi di gestione con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

2. Il bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, è redatto in termini di competenza osservando i principi stabiliti dalla legge ed è approvato dal consiglio.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziari. A tal fine la giunta presenta al consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, la proposta di piano degli investimenti e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali.
4. Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del comune.

Art. 87 - Risultati di gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto della gestione.
2. Il rendiconto della gestione è accompagnato da idonea documentazione volta ad esporre, per centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, i valori dei fattori produttivi impiegati e, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
3. Al rendiconto della gestione del comune sono allegati i bilanci delle società controllate ed una relazione sulle altre società nelle quali il comune ha una partecipazione azionaria.

Art. 88 - Controllo economico interno della gestione e contabilità

1. Il comune attua, attraverso apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività comunale, riferita a centri di gestione economica ricompresi in aree di attività, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. L'ufficio preposto al controllo della gestione provvede a predisporre rapporti che diano conto dell'andamento della gestione, secondo le modalità e periodicità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 89 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è demandata ad un collegio di revisori composto da tre membri scelti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. (abrogato)
3. I revisori sono revocabili nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
4. I revisori cessano dall'incarico per:
 - . scadenza del mandato;
 - . dimissioni volontarie;
 - . impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi.
5. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge.
6. (abrogato)
7. Il regolamento di contabilità indica le funzioni affidate al collegio dei revisori in aggiunta a quelle stabilite dalla legge.

Art. 90 - Attività del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle legge e dal regolamento di contabilità.

2. I revisori dei conti collaborano con le commissioni consiliari e presenziano alle sedute del consiglio comunale che esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Possono altresì partecipare alle altre sedute del consiglio comunale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 91 (abrogato)